

La presente deliberazione viene affissa il 21 FEB. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

18 FEB. 2005

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 70 del _____

Oggetto: Tar Campania Giudizi Comune di Pannarano e WWF Italia ONLUS C/ Commissario Emergenza Rifiuti Regione Campania ed altri- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio e nomina difensore ex l.311/04

L'anno duemilacinque il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con ricorsi notificati il 3/2/05 e 28/1/05 il Comune di Pannarano e il WWF Italia Onlus agivano in giudizio per l'annullamento previa sospensione dell'ordinanza n. 319/04 del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti della Campania e degli atti richiamati, connessi e conseguenti;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione

a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorsi notificati il 3.2.05 e 28.1.05 dinanzi TAR Campania dal Comune di Pannarano e WWF Italia Onlus ed autorizzare l'affidamento di incarico esterno ex L.311/2004

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tar Campania con ricorsi notificati il 3/2/05 e il 28/1/05 da Comune di Pannarano e WWF Italia Onlus ed autorizzare il conferimento di incarico difensivo esterno dell'Ente ex L. 311/04, a condizione che i compensi siano commisurati al minimo della tariffa professionale vigente in esecuzione della delibera di G.P. n.561/04;

dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

(Rep. F.lli...)

N. 156 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 21 FEB. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 10 MAR. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 10 MAR. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per			
SETTORE	AVVOCATURA (a mano)	il _____	prot. n. <u>ES. 215P</u>
SETTORE		il _____	prot. n. <u>19-3-05</u>
SETTORE		il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti		il _____	prot. n. _____
X Nucleo di Valutazione	<u>7</u> <u>1600</u> <u>26.2.05</u>	il _____	prot. n. _____
	Conferenza Cafatjullo		



Provincia di Benevento
 AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata
 Nr. Prot. 0002623 Data 04/02/2005

Oggetto RICORSO COMUNE DI
 PANNARANO

Dest. Avvocatura Settore; [...]


Avv. Rosella Razzano
 specialista in gestione dell'ambiente
 ell'esperanto, n. 11- 82100- Benevento
 tel. e fax 0824/311099

COPIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

RICORSO



Handwritten initials

per il **COMUNE DI PANNARANO** (BN) in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, autorizzato a stare in giudizio con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 27.1.2005, rappresentato e difeso dall'avv. Rosella Razzano del Foro di Benevento, con la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Carbonara, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Aldo Guerrasio, giusta mandato conferito in data odierna a margine del presente atto,

Handwritten: Legale P. an. bez.

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

MANDATO AD LITEM
 Il sottoscritto dott. Enzo Pacca, non in proprio, ma nella sua specifica qualità di Sindaco e legale rappresentante p.t. del Comune di Pannarano (BN), autorizzato a stare in giudizio con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 27.1.2005, delega, l' Avv. Rosella Razzano del foro di Benevento a rappresentare e difendere il Comune di Pannarano (BN) nel presente giudizio, autorizzandola a sottoscrivere il presente atto, nonché eventuali occorrendi motivi aggiunti e memorie, conferendole ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di farsi sostituire. Elegge infine con lei domicilio in Napoli alla via Carbonara, n. 20 presso lo studio dell'Avv. Aldo Guerrasio.
 Pannarano, 28.1.2005.

- a) dell'ordinanza n. 319 del 7.12.2004, con la quale il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti della Regione Campania, dott. Corrado Catenacci, delegato ex O.P.C.M. 3341 del 27.2.2004, dispone di "approvare ai sensi dell'art. 27 D. Legs.vo 22/97 il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento di ricomposizione morfologica della cava in attività in località Tora del Comune di Montesarchio, con l'utilizzo della FOS e dei sovvalli provenienti da impianti di produzione di CDR";

ULTIMO

b) ove e per quanto occorra:

- b1) del contratto rep. n.52/04 del 05.09.2001, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (atto non conosciuto);
 b2) del D.P.C.M. del 23.12.2003 di proroga dello stato d'emergenza fino al 31.12.2004;



E' AUTENTICA
Handwritten signature

Settore Avvocatura
 Prot. n. 759
 Del 7.2.05

La norma si riferisce al consenso di tutti i Comuni interessati dall'intervento.

Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, il provvedimento di autorizzazione ex art. 27 D. Leg.vo 22/97 è illegittimo qualora "non siano stati convocati tutti i Comuni limitrofi e confinanti con il territorio del Comune sede della discarica" (C.d.S., V, 28.5.2004, n. 3451).

Non solo, quindi, il Commissario doveva sentire preventivamente i Comuni di Montesarchio e S. Martino Valle Caudina, nonché le Province di Avellino e Benevento, il cui territorio è direttamente inciso dalle opere autorizzate, ma anche gli altri Comuni confinanti, come il ricorrente, certamente danneggiati dalla realizzazione dell'opera, sia per il pericolo di inquinamento del loro territorio, con conseguente esposizione della salute della popolazione amministrata, sia per l'elevato impatto sul sistema della viabilità locale derivante dal transito di centinaia di camion al giorno per il trasporto della Fos e dei sovralli sulla già oberata S.S. n. 7 Appia.

Il Commissario di Governo, invece, non ha neanche convocato la Consulta degli enti locali interessati, come prescritto dall'art. 2, comma 1, lett. h, O.P.C.M. 30/03/2004, n.3345.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 5, comma 5, L. 225/92 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, comma 1, DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N.3345 DEL 30/03/2004 -VIOLAZIONE DIRETTIVA 85/337 DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE -

valutazione di impatto ambientale "per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile".

Comunque, anche qualora il Commissario avesse voluto fare applicazione del comma 1 dell'art. 15, avrebbe stridentemente violato la norma di cui al successivo comma 2, avendo totalmente omesso gli adempimenti ivi prescritti.

Infatti, non ha effettuato una forma di valutazione di impatto ambientale alternativa, non ha messo a disposizione del pubblico alcuna informazione, non ha informato la Commissione europea dei motivi che giustificerebbero l'esenzione, non ha trasmesso ai Ministro dell'Ambiente e dei Beni e Attività Culturali copia del provvedimento con allegata la documentazione concernente le ragioni della deroga.

III) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI (è stata autorizzata una discarica, non la ricomposizione di una cava) e SVIAMENTO DI POTERE.

L'ordinanza n.319/04, impugnata *sub a)*, approva un progetto di "ricomposizione morfologica" che, in realtà è un vero e proprio progetto di discarica.

A pagina 2 della relazione generale, i progettisti chiariscono che, in realtà, il progetto esecutivo approvato è una "rielaborazione" di precedenti progetti per l'"utilizzo della cava esistente per lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani".

Ed ancora, si legge che tale rielaborazione è stata determinata dalla necessità di adeguamento ai "*nuovi criteri costruttivi e gestionali degli*

ricomposizione morfologica ciò che in realtà è una vera e propria nuova discarica.

L'eccesso di potere è palese: sia per l'evidente travisamento dei fatti (autorizzare la ricomposizione di una cava che non c'è sul foglio 25), sia per lo sviamento di potere (autorizzare la ricomposizione di una cava inesistente per aprire in realtà una nuova discarica).

V) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 97 Cost.; artt. 2, 3 e segg. L. n.241/90; artt. 9, 13, 17, 23 della L.R.C. n.54/85)

– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ORDINANZA del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE QUALE COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA RIFIUTI N.27 del 09/06/97 – VIOLAZIONE DELL'ITER PROCEDIMENTALE E DEI PRINCIPI CONCERNENTI L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE (difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria – contraddittorietà – illogicità – sviamento).

V.1) Per quanto riguarda la c.d."ricomposizione morfologica" della cava di mq 79.000 effettivamente esistente sul foglio 24, autorizzata ai fini estrattivi ex art. 36 L.R.54/85 con decreto del dirigente del Genio civile di Benevento n. 733 del 30/4/2001, il procedimento di individuazione e messa in esercizio del sito è parimenti illegittimo, attesa la violazione non solo della L.R. Campania n. 54/85, disciplinante l'esercizio delle cave e torbiere nel territorio regionale, ma, soprattutto, dello stesso Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti in Campania approvato

Di qui la palmare e immotivata violazione del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti nella parte in cui vieta l'utilizzo di una cava già soggetta ad obbligo di sistemazione ambientale a fini di smaltimento di rifiuti inerti.

V.2) Il difetto istruttorio, conseguente alla mancata considerazione dell'incidenza dell'art. 12, O.P.G.R.C. 09/06/97 n. 27, sul potere commissariale di utilizzare le cave dismesse quali discariche, si aggrava in considerazione del fatto che la cava di argilla di località Tora – allo stato – è in esercizio in virtù di regolare autorizzazione regionale mai revocata e/o altrimenti incisa da provvedimenti commissariali.

Pertanto, il decreto legittimante il proprietario della cava all'estrazione dell'argilla del sito è titolo valido ed efficace anche relativamente alla successiva fase di sistemazione ambientale, il cui progetto è già stato assentito dal competente organo regionale.

V.3) Sotto altro profilo si eccepisce l'illogicità ed irrazionalità a base della scelta commissariale di utilizzare la frazione organica stabilizzata e i sovvalli provenienti dalla lavorazione del CdR quali materiali per riempire i volumi di cava a fini di ricomposizione morfologica dell'area.

A prescindere dal palese contrasto della descritta modalità operativa con le linee guida di ricomposizione ambientale previste dall'art. 9, LR Campania n. 54/85, si rileva che, allo stato, il combustibile derivato dai rifiuti (CdR) prodotto negli impianti della Regione Campania, a causa della lavorazione anche di rifiuti speciali e pericolosi, risulta essere non solo inidoneo allo smaltimento finale mediante termovalorizzazione, bensì anche altamente inquinante.

"Per l'attuazione degli interventi di emergenza ...si provvede...anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico" (cfr. art. 5, co. 3, L. n. 225/92).

Nella fattispecie, lo stato di emergenza legittimante non solo la delega al Commissario di Governo di poteri di attuazione degli interventi di emergenza, bensì anche l'esercizio del potere di emettere ordinanze in deroga alle vigenti disposizioni di legge, si protrae oramai da oltre dieci anni.

Come è stato anche di recente evidenziato, *"...il compito inizialmente assegnato, nell'oramai lontano 1996, al Commissario delegato non appare più riconducibile allo stato di emergenza dichiarato nel 1994 che si fondava sulle difficoltà di realizzazione del Piano di smaltimento nelle discariche approvato con la legge regionale n. 10 del 1993...; la realizzazione di un sistema di smaltimento integrato, invece, fu una scelta per l'assetto futuro che non presentava i caratteri dell'emergenza ...per cui può ritenersi la insussistenza di motivi per sottrarre all'Ente ordinariamente competente ...la realizzazione del sistema avanzato previsto per il futuro".*

Analogo giudizio negativo sul ricorso, in subiecta materia e in tale fase, allo strumento del Commissariamento ex art. 5 della legge n. 225/92 è stato ripetutamente espresso dalla Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

indiretto anche per il territorio limitrofo all'impianto rientrante nel Comune ricorrente.

ISTANZA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI URGENTI

Premesso che sussiste assoluta urgenza di evitare pregiudizi ambientali gravi ed irreparabili, il sottoscritto avvocato,

chiede

a S.E. il Presidente del TAR Campania, ai sensi dell'art.21 L.1034/71, come modificato dall'art.3 L.205/2000, di adottare decreto urgente di sospensione dell'esecuzione, limitatamente al provvedimento impugnato sub.a), fino alla prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare.

Conclusioni

alla stregua delle argomentazioni che precedono, si chiede l'accoglimento del ricorso e delle istanze cautelari, con conseguente annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, anche provvisoria, degli atti impugnati e con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

**

Ai fini del contributo unificato, il sottoscritto avvocato dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile.

Pannarano, 28 gennaio 2005.

avv. Rosella Razzano



4. **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli, alla **via Diaz, n. 11**, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di

5. **Ministero per i Beni e le Attività Culturali**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli, alla **via Diaz, n. 11**, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di

6. **Regione Campania**, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, domiciliato, per la carica, in Napoli, alla **via S. Lucia n. 81**, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di

7. **Comune di Montesarchio (BN)** in persona del Sindaco p.t., domiciliato, per la carica presso la casa comunale di Montesarchio, cap 82016, e ciò ho fatto mediante spedizione di plico a mezzo raccomandata a/r, come per legge;

8. **Provincia di Benevento**, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in **Benevento – Piazza Castello, Palazzo della Rocca dei Rettori**, cap 82100, e ciò ho fatto mediante spedizione di plico a mezzo raccomandata a/r, come per legge;

STUDIO LEGALE

Avv. Maurizio Balletta

Via Rampe Fontana n. 12 - 82017 Pannarano
tel. e Fax 0824/830027 Cell. 347/7288934
e-mail:wildlex@tin.it

**SI NOTIFICHI
ULTIMO
GIORNO**

MINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

RICORSO

PROVINCIA DI BENEVENTO

26 GEN 2005

**VTE' MANDATO
SULL'ORIGINALE**

Avv. Maurizio Balletta

per l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (W.W.F. ITALIA) - ONLUS - con sede in Roma, alla via Po, n. 25/c, in persona dell'Arch. Fulco Pratesi, Presidente nazionale e legale rapp.te p.t. dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Balletta con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via A. da Salerno, n. 13, presso e nella sede della sezione regionale WWF Campania, giusta mandato conferito in data odierna a margine del presente atto,

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

a) dell'ordinanza n. 319 del 7.12.2004, con la quale il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti della Regione Campania, dott. Corrado Catenacci, delegato ex O.P.C.M. 3341 del 27.2.2004, dispone di "approvare ai sensi dell'art. 27 D. Leg.vo 22/97 il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento di ricomposizione morfologica della cava in attività in località Tora del Comune di Montesarchio, con l'utilizzo della FOS e dei sovralli provenienti da impianti di produzione di CDR";

b) ove e per quanto occorra:

b1) del contratto rep. n.52/04 del 05.09.2001, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (atto non conosciuto);

Settore Avvocatura

Prot. n. 556

Del 27.1.05

COPIA

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0001683 Data 27/01/2005
Oggetto RICORSO WWF ITALIA
Dest. Avvocatura Settore; [...]

ULTIMO GIORNO

- b2) del D.P.C.M. del 23.12.2003 di proroga dello stato d'emergenza fino al 31.12.2004;
- b3) dell'O.P.C.M. n.3341 del 27.03.2004 di nomina del dott. Catenacci quale Commissario delegato;
- b4) delle ordinanze commissariali n.120/04 e 121/04 (non conosciute) relative alla nomina del Responsabile del Procedimento per i lavori previsti dal contratto rep. n.52/01;
- b5) dell'ordinanza commissariale (non conosciuta) n.175/04 di attribuzione di ulteriori funzioni al R.U.P.;
- b.6) dell'ordinanza commissariale n. 264/03 (non conosciuta) di conferimento incarico di progettazione esecutiva della discarica in località *Tora*;
- b7) del verbale di riunione del 6.12.2004 del Comitato Tecnico ex ordinanza 123/04 e succ. e succ. con il quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni (non conosciuto);
- b8) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, anche se non richiamato e non conosciuto, ivi compreso il D.P.C.M. 23.12.2004, pubblicato in G.U. 30.12.2004, n. 305, di ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31.12.2005.

FATTO

A) La gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella Regione Campania è affidata oramai da oltre dieci anni ad un Commissario di Governo dotato di poteri *extra ordinem*

Avv. Maurizio Balletta

Via Rampe Fontana n. 12 - 82017 Pannarano
tel. e Fax 0824/830027 Cell. 347/7288934
e-mail:wildlex@tin.it

giustificati da uno stato di emergenza di fatto divenuto permanente!

La gestione commissariale, concepita *ab origine* per fronteggiare eventuali infiltrazioni camorristiche nel settore del trasporto dei rifiuti solidi urbani e nella gestione delle discariche, è stata estesa anche alle fasi di progettazione ed attuazione di un Piano per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

In sostanza, "superata" la fase dell'emergenza, al Commissario di Governo è stato, altresì, chiesto di approntare un piano di gestione dei rifiuti alternativo all'utilizzo delle discariche.

Il Piano, elaborato dalla struttura commissariale sin dal 1996, ha subito, nel tempo, le modifiche ritenute necessarie per armonizzare le previsioni progettuali alla disciplina normativa medio tempore succedutasi.

L'azione amministrativa posta in essere dalla struttura commissariale creata per affrontare altre emergenze si è, però, sino ad oggi caratterizzata per la frammentarietà degli interventi, privi come sono di un disegno organico tale da ricondurre ad unità l'intero ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Tanto in considerazione della duplice e differente finalità perseguita dalla struttura commissariale, transitata dalla gestione dell'emergenza vera e propria, alla programmazione di un "*sistema di smaltimento integrato*" che, invero, rappresentando una scelta per l'assetto futuro, non appare compatibile con le

Avv. Maurizio Balletta

Via Rampe Fontana n. 12 - 82017 Pannarano
tel. e Fax 0824/830027 Cell. 347/7288934
e-mail: wildlex@tin.it

caratteristiche (tipiche e non derogabili) dell'attività emergenziale.

Pertanto, l'azione commissariale, con la conseguenziale attribuzione di poteri *extra ordinem*, ha progressivamente ma inesorabilmente esautorato le autonomie locali del relativo potere programmatico, estromettendole dai processi decisionali relativi alla definizione ed attuazione del programma integrato di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Ciò ha determinato il sostanziale scollamento delle "decisioni" incidenti sull'assetto del territorio dalle esigenze e bisogni delle collettività locali.

B) Nonostante gli scarsi risultati conseguiti dalle pur complesse ed articolate attività commissariali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con D.P.C.M. del 23/12/2003, ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza fino al 31.12.2004, nominando, con Ordinanza n. 3341 del 27/2/2004, il Prefetto dott. Corrado Catenacci nuovo Commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento di rifiuti nella Regione Campania e, con il recentissimo D.P.C.M. 23.12.2004, pubblicato in G.U. 30.12.2004, n. 305, ha reiterato la proroga dello stato di emergenza fino al 31.12.2005.

C) Per quanto concerne il Piano integrato di smaltimento dei rifiuti, elaborato per definire l'emergenza nella Regione Campania, si rileva che lo stesso si fonda su una capillare raccolta differenziata dei rifiuti tale da destinare la frazione umida alla

Avv. Maurizio Balletta

Via Rampe Fontana n. 12 - 82017 Pannarano
tel. e Fax 0824/830027 Cell. 347/7288934
e-mail:wildlex@tin.it

produzione di "compost" e la frazione secca alla produzione di "CDR" (combustibile derivato dai rifiuti).

Mentre il compost è destinato ad essere utilizzato in agricoltura come fertilizzante, il CDR rappresenta il combustibile "prodotto" per gli impianti di termovalizzazione.

Il ciclo integrato dei rifiuti concepito dal Piano regionale prevede lo stoccaggio finale in discarica della sola "F.O.S." (frazione organica stabilizzata) e dei "sovvalli", elementi che residuano dalle attività di lavorazione del CDR e del compost.

La carenza di una valida attività progettuale, però, in uno alla frammentarietà degli interventi attuativi del Piano di smaltimento dei rifiuti, hanno determinato l'insorgere di una nuova ed ulteriore "emergenza" derivante dall'avvenuta realizzazione dei soli impianti di produzione CDR e dalla mancata individuazione preventiva e/o contestuale dei siti di stoccaggio del F.O.S. e dei sovvalli provenienti dai predetti impianti di produzione CDR.

Va qui subito rilevato che - nell'autorizzare la Società Affidataria alla realizzazione degli impianti CDR - la struttura Commissariale ha completamente omesso di considerare che gli elaborati progettuali erano privi della individuazione dei siti di stoccaggio del "FOS" e dei "Sovvalli" da porre a servizio degli impianti in funzione.

Tale circostanza, ulteriormente sintomatica di un'azione amministrativa carente ed illegittima, ha determinato nel breve periodo l'insorgenza di una nuova "emergenza" conseguente alla

manca di siti idonei allo stoccaggio del FOS e dei sovralli prodotti degli impianti CDR.

D) Nel tentativo di colmare tale inspiegabile lacuna (un piano senza individuazione dei siti), il Commissario Catenacci, ha approvato il progetto esecutivo *per la realizzazione dell'intervento di ricomposizione morfologica della cava in attività in località Tora del Comune di Montesarchio, con l'utilizzo della FOS e dei sovralli provenienti da impianti di produzione di CDR.*

E) L'area di stoccaggio dei rifiuti è stata localizzata nella cava di argilla di località Tora del Comune di Montesarchio, area dichiarata di particolare interesse pubblico con D.M. Beni Culturali 28.3.1985, adottato *ex art. 1-quinques L. 431/85*, e, conseguentemente, sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale particolare e compresa nel Piano Territoriale Paesistico del massiccio del Taburno.

Gli atti impugnati sono illegittimi e gravemente lesivi dell'interesse alla protezione ambientale del quale la ricorrente, associazione di protezione ambientale nazionale riconosciuta con d.m. Ambiente 20.2.1987, adottato *ex art. 13 L. 349/86*, è ente esponentiale e, pertanto, il WWF Italia ONLUS li impugna *ex art. 18, comma 5, L. 349/86* per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 5, comma 5,
L. 225/92 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 5, comma 1, DELL'ORDINANZA DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N.3345 DEL
30/03/2004 -VIOLAZIONE DIRETTIVA 85/337 DEL
CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE - VIOLAZIONE
ART. 6 L. 349/86- VIOLAZIONE ART. 1 DPCM 377/88-
VIOLAZIONE ART. 1, comma 3, ed Allegato A) D.P.R.
12.4.1996.

Il conferimento dei poteri *extra ordinem* ex artt. 2 e 5 L. 225/92 incontra una serie di limiti tra cui quello dell'indicazione tassativa delle norme derogabili da parte del Commissario straordinario nel rispetto, comunque, dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per tale motivo, l'art. 5 della rubricata O.P.C.M. 3345/04, autorizza espressamente il Commissario Catenacci a derogare alcune ulteriori norme, oltre a quelle già indicate nelle precedenti ordinanze richiamate.

Tra queste norme è espressamente indicata la L. 431/85, derogata dal Commissario, che ha adottato l'autorizzazione impugnata *sub a)* in assenza dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale.

Tuttavia, né l'art. 5 dell'O.P.C.M. 3345/04, né le precedenti
OO.P.C.M. ivi richiamate, autorizzano il Commissario ad

approvare progetti in deroga alle norme comunitarie, statali e regionali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

Consegue che l'impugnata ordinanza, avendo approvato ed autorizzato la realizzazione del progetto ex art. 27 D. Legs.vo 22/97, in assenza della preventiva valutazione di impatto ambientale, ha derogato anche la direttiva 85/337/CEE e le rubricate norme nazionali di attuazione, non derogabili.

II) VIOLAZIONE DIRETTIVA 85/337 DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE - VIOLAZIONE ART. 6 L. 349/86- VIOLAZIONE ART. 1 DPCM 377/88- VIOLAZIONE ART. 1, comma 3, ed Allegato A) D.P.R. 12.4.1996 - VIOLAZIONE ART. 3 Cost.- ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA'- ECCESSO DI POTERE PER PERPLESSITA'.

La fondatezza delle censure *sub I*, emerge anche dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22.10.2004 (in G.U. n. 298 del 21.12.2004), espressamente richiamata nel DPCM 23.12.2004, di ulteriore proroga dello stato di emergenza.

Con tale atto di indirizzo del 22.10.2004, il Presidente del Consiglio dei Ministri, dispone, al comma 2, che le ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. 225/1992 "non devono contenere deroghe alle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie".

Avv. Maurizio Balletta

Via Rampe Fontana n. 12 - 82017 Pannarano
tel. e Fax 0824/830027 Cell. 347/7288934
e-mail:wildlex@tin.it

Appare evidente che tale principio, espressamente affermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di concorrenza, appalti e forniture deve valere anche in materia ambientale.

Il Commissario straordinario non può derogare il diritto comunitario dell'ambiente.

L'autorizzazione impugnata, pertanto è illegittima in quanto adottata in assenza di preventiva VIA, prescritta dalla direttiva 85/337/CEE e dalle rubricate norme nazionali attuative, non derogabili dal Commissario Straordinario.

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 97 Cost. e 118 Cost., come modificato dall'art. 4 L. Cost. 3/2001- principio di sussidiarietà)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, comma 1, lett. h, DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N.3345 DEL 30/03/2004 - ECCESSO DI POTERE (difetto dei presupposti e di istruttoria) - ECCESSO DI POTERE (violazione del principio del giusto procedimento).

I poteri commissariali, oltre a trovare un limite invincibile nei principi generali dell'ordinamento, tra i quali innanzitutto quelli di rango costituzionale, trovano un limite nella stessa sequenza di OO.P.C.M. che hanno procedimentalizzato i poteri dell'organo straordinario.

Il Commissario, avrebbe dovuto consultare le amministrazioni locali, convocate in apposita Consulta.

Avv. Maurizio Balletta

Via Rampe Fontana n. 12 - 82017 Pannarano
tel. e Fax 0824/830027 Cell. 347/7288934
e-mail:wildlex@tin.it

Ciò, era imposto, oltre che al il rubricato principio di sussidiarietà, anche dalla stessa normativa disciplinante i poteri *extra ordinem* riconosciuti al Commissario.

Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h, O.P.C.M. 30/03/2004, n.3345, il Commissario avrebbe dovuto *"assicurare, nella individuazione dei siti, la più ampia comunicazione delle iniziative intraprese, acquisendo l'avviso di apposita Consulta costituita dal presidente della Provincia e dei sindaci dei territori interessati"*.

La norma, conseguente alla necessità di accelerare il processo di superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, tende ad una limitazione dei poteri *extra ordinem*.

Ed infatti, nell'imporre l'acquisizione dell'"avviso" da parte di apposita Consulta costituita dai rappresentanti istituzionali della Provincia e dei Comuni coinvolti, l'ordinanza limita - seppur parzialmente - la "facoltà" del Commissario di Governo di procedere autonomamente ed autoritativamente alla individuazione dei siti.

Nella fattispecie, il Commissario di Governo non ha neanche attivato il procedimento di costituzione della Consulta degli enti locali interessati, come prescritto dall'art. 2, comma 1, lett. h, O.P.C.M. 30/03/2004, n.3345.

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 97 Cost.; artt. 2, 3 e segg. L. n.241/90; artt. 9, 13, 17, 23 della L.R.C. n.54/85) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell'ORDINANZA del PRESIDENTE della GIUNTA

REGIONALE n.27 del 09/06/97 - VIOLAZIONE DELL'ITER
PROCEDIMENTALE E DEI PRINCIPI CONCERNENTI
L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE (difetto assoluto
dei presupposti e di istruttoria - contraddittorietà - illogicità -
sviamento).

IV. 1) L'ordinanza n.319/04, impugnata *sub a)*, autorizza la FIBE alla redazione di un progetto di "*ricomposizione morfologica*" da realizzare mediante l'utilizzo delle volumetrie di cava per il conferimento di FOS e Sovvalli provenienti dagli impianti di produzione CdR.

Così come strutturato, il procedimento di individuazione e messa in esercizio del sito da utilizzare è palesemente illegittimo, attesa la violazione non solo della L.R. Campania n. 54/85, disciplinante l'esercizio delle cave e torbiere nel territorio regionale, bensì anche e soprattutto dello stesso Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti in Campania approvato con O.P.R.G. n.27/97.

Il Piano, infatti, oltre a delineare le linee guida della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, reca anche la disciplina del recupero delle cave dismesse e della bonifica dei siti inquinati.

Prima di affrontare la tematica relativa alle modalità e ai tempi per la ricomposizione ambientale delle discariche dismesse, l'art.12 del Piano ha precisato che "*...qualora le cave individuate dovessero essere già obbligate, ai sensi delle autorizzazioni all'esercizio, a*

obbligatorio ripristino ambientale, esse non potranno essere adibite quali discariche di materiale inerte".

Orbene, la cava di argilla in località Tora di Montesarchio, oggetto dell'intervento, risulta *per la coltivazione e sistemazione ambientale dello stesso sito.*

Sicchè, nella fattispecie, non solo ci troviamo in presenza di una cava tutt'ora in esercizio, ma -e il dato è decisivo- la coltivazione della cava risulta oggetto di regolare autorizzazione disciplinante anche la successiva fase di sistemazione ambientale del sito.

Di qui la palmare e immotivata violazione del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti nella parte in cui vieta l'utilizzo di una cava già soggetta ad obbligo di sistemazione ambientale a fini di smaltimento di rifiuti inerti.

IV.2) Il difetto istruttorio, conseguente alla mancata considerazione dell'incidenza dell'art. 12, O.P.G.R.C. 09/06/97 n. 27, sul potere commissariale di utilizzare le cave dismesse quali discariche, si aggrava in considerazione del fatto che la cava di argilla di località Tora - allo stato - è in esercizio in virtù di regolare autorizzazione regionale mai revocata e/o altrimenti incisa da provvedimenti commissariali.

Pertanto, il decreto legittimante il proprietario della cava all'estrazione dell'argilla del sito è titolo valido ed efficace anche relativamente alla successiva fase di sistemazione ambientale, il cui progetto è già stato assentito dal competente organo regionale.

Avv. Maurizio Balletta

Via Rampe Fontana n. 12 - 82017 Pannarano
tel. e Fax 0824/830027 Cell. 347/7288934
e-mail:wildlex@tin.it

Come è stato anche di recente evidenziato, "...il compito inizialmente assegnato, nell'oramai lontano 1996, al Commissario delegato non appare più riconducibile allo stato di emergenza dichiarato nel 1994 che si fondava sulle difficoltà di realizzazione del Piano di smaltimento nelle discariche approvato con la legge regionale n. 10 del 1993...; la realizzazione di un sistema di smaltimento integrato, invece, fu una scelta per l'assetto futuro che non presentava i caratteri dell'emergenza ...per cui può ritenersi la insussistenza di motivi per sottrarre all'Ente ordinariamente competente ...la realizzazione del sistema avanzato previsto per il futuro".

Analogo giudizio negativo sul ricorso, in subjecta materia e in tale fase, allo strumento del Commissariamento ex art. 5 della legge n. 225/92 è stato ripetutamente espresso dalla Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Tali elementi di giudizio, in uno alla considerazione dell'enorme lasso di tempo avuto a disposizione per superare "lo stato di emergenza", sono circostanze idonee ai fini della declaratoria di illegittimità della recente proroga sullo stato di emergenza posto a base dell'attribuzione dei poteri commissariali di deroga all'ordinario sistema di competenze.

~~Nella fattispecie non è dato rinvenire la sussistenza dei presupposti, tipici e tassativi, legittimanti l'ennesima dichiarazione dello stato di emergenza.~~

Avv. Maurizio Balletta

Via Rampe Fontana n. 12 - 82017 Pannarano
tel. e Fax 0824/830027 Cell. 347/7288934
e-mail:wildlex@tin.it

Da qui la illegittimità del DPCM delle ulteriori proroghe dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania sino al 31/12/2005, impugnate *sub. b.2 e b.8*), atti presupposti del potere *extra ordinem* esercitato dal Commissario di Governo.

Detta proroga dello stato di emergenza non reca - né potrebbe recare - alcuna specifica indicazione sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche sottese alla necessità di prorogare uno stato di emergenza dichiarato per la realizzazione di un sistema integrato di smaltimento dei rifiuti rappresentante una scelta per l'assetto futuro che non presenta, quindi, i caratteri dell'emergenza.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso.

Il pregiudizio grave ed irreparabile è in *re ipsa* e consiste nella realizzazione dell'impianto fonte di enorme inquinamento diretto ed indiretto.

ISTANZA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI URGENTI

Premesso:

- che, con nota fax del 20.1.2005, la FIBE Campania SPA ha comunicato l'imminente avvio dei lavori;
- pertanto, sussiste assoluta urgenza di evitare pregiudizi ambientali gravi ed irreparabili,

Avv. Maurizio Balletta

Via Rampe Fontana n. 12 - 82017 Pannarano

tel. e Fax 0824/830027 Cell. 347/7288934

e-mail:wildlex@tin.it

chiede

a S.E. il Presidente del TAR Campania, ai sensi dell'art.21 L.1034/71, come modificato dall'art.3 L.205/2000, di adottare decreto urgente di sospensione dell'esecuzione, limitatamente al provvedimento impugnato sub.a), fino alla prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede di disporre che il Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania depositi in giudizio copia del progetto approvato con l'ordinanza impugnata *sub. a*.

Conclusioni

alla stregua delle argomentazioni che precedono, si chiede l'accoglimento del ricorso e delle istanze cautelari, con conseguente annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, anche provvisoria, degli atti impugnati e con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

**


Ai fini del contributo unificato, il sottoscritto avvocato dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile ed è esente dal versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.PR. 30.5.2002, n. 115, in quanto proposta da

Avv. Maurizio Balletta

Via Rampe Fontana n. 12 - 82017 Pannarano
tel. e Fax 0824/830027 Cell. 347/7288934
e-mail:wildlex@tin.it

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale in materia
attinente alla propria attività istituzionale.

Roma-Napoli, 22.1.2005.


avv. Maurizio Balletta

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, nell'interesse
dell'Associazione italiana per il World Wide Fund *for Nature*
(WWF Italia) - ONLUS, io sottoscritto Ufficiale giudiziario
addetto all'UNEP presso la Corte d'Appello di Napoli ho
notificato copia conforme del presente atto a:

1. Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nella
Regione Campania delegato ex OOPCM nn. 3341 del 27.2.2004,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato con sede in Napoli, alla via Diaz, n. 11, e ciò ho fatto
mediante consegna a mani di

2. Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., rappresentato e difeso
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in
Napoli, alla via Diaz, n. 11, e ciò ho fatto mediante consegna a
mani di